

375/2024
SENT. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessat
o, ai sensi
dell'art. 52, c.
3 D.Lgs.
196/03

Nel giudizio iscritto al n. **77124** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 02.08.2019 dal Sig.

XX (OMISSIS), residente in OMISSIS, alla OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura agli
atti,

dall'Avv. Enrico Pierantozzi, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Roma, alla Via degli Scipioni n. 284
(enricopierantozzi@ordineavvocatiroma.org)

contro

INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - in persona del Presidente
legale rappresentante p.t.;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 05.12.2023;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 23.05.23, celebrata con l'assistenza
del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Enrico Pierantozzi, per il

ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, Avvocato dello Stato in pensione da settembre 1998, chiede il ripristino del trattamento pensionistico, e della relativa rivalutazione, vigenti prima delle decurtazioni disposte dall'art. 1, commi 260 - 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dei commi 261 - 260 della citata legge n. 145/2018, con argomentazioni ampiamente illustrate nel ricorso introduttivo del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In via preliminare e cautelare, parte ricorrente ha chiesto anche la sospensione dell'esecutorietà dei provvedimenti impugnati riguardo ai pagamenti ancora da eseguire.

Con memoria depositata in data 20.10.2019, si è costituito in giudizio l'INPS che ha contestato la fondatezza delle deduzioni di parte avversa, asserendo che le disposizioni tacciate di incostituzionalità non realizzano alcun *vulnus*, sebbene non consentano al ricorrente di ottenere un sistema previdenziale più vantaggioso; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

Con ordinanza n. 4 del 15.01.2020, questa Sezione giurisdizionale, in diversa composizione monocratica, ha respinto l'istanza cautelare.

In data 07.10.2020, il ricorrente ha presentato istanza di rinvio dell'udienza di discussione, già fissata alla data del 20.10.2020, in considerazione delle analoghe questioni di costituzionalità delle

disposizioni in argomento, pendenti innanzi alla Corte Costituzionale.

All'udienza odierna, l'Avv. Pierantozzi, per il ricorrente, ha richiamato i profili di illegittimità costituzionale, già illustrati in atti, i cui esiti sono noti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2020, intervenuta sulla questione, rimettendosi, per il resto, all'atto introduttivo e alle relative conclusioni.

L'Avv. Incletolli, per l'INPS, ha insistito per il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto al ripristino del trattamento pensionistico del ricorrente vigente prima delle decurtazioni disposte dall'art. 1, commi 260 - 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dei commi 261 - 260 della legge n. 145/2018.

In via pregiudiziale, deve essere rigettata la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 268, perché sono già state esaminate con la decisione del Giudice delle leggi n. 234/2020.

La domanda formulata nel ricorso introduttivo di questo giudizio, infatti, implica la valutazione della legittimità costituzionale dall'art. 1, comma 260 e 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quindi della rilevanza e non manifesta infondatezza del contrasto denunciato dal ricorrente con gli artt. 2, 3, 4, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 38, 42, 53, 70, 72 97 e 117 della Costituzione.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessat
o, ai sensi
dell'art. 52, c.
3 D.Lgs.
196/03

Su questo tema si è pronunciata la Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 9 novembre 2020, che ha qualificato la decurtazione in esame non come prelievo tributario, ma come misura di solidarietà endoprevidenziale, in quanto i risparmi di spesa che ne conseguono non sono acquisiti al bilancio statale, ma accantonati in fondi previdenziali e che, pertanto, lo scrutinio di legittimità costituzionale non deve riferirsi al principio di universalità dell'imposizione tributaria ex art. 53 Cost., ma alla ragionevolezza della prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., nella prospettiva del canone solidaristico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Sotto questo profilo, la citata sentenza della Corte costituzionale ha riconosciuto che sono stati violati gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost. dalla sua durata quinquennale, perché eccessiva rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato, limitandola al ciclo di programmazione triennale delle politiche di bilancio, per cui le decurtazioni avranno efficacia entro tali limiti temporali.

In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata da questa Corte con la menzionata sentenza n. 234 del 2020, il prelievo di cui all'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 è cessato a far data dal 31 dicembre 2021, effetto per il quale il legislatore ha approntato la necessaria copertura finanziaria, mediante la disposizione dell'art. 1, comma 372, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

Sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale, questo Giudice

ritiene che le domande del ricorrente debbano essere respinte, in ragione del fatto che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «*per la durata di cinque anni*», anziché «*per la durata di tre anni*».

A seguito di tale sentenza, pertanto, l'art. 1, commi 260 e da 262 a 268, della legge n. 145/2018 sono da considerarsi invariati, mentre l'art. 1, comma 261, consente di operare le trattenute ivi previste solo fino al termine del 2021.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953, *“le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”*, pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, limitatamente alla richiesta di accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico senza la riduzione di cui all'art. 1, comma 261, legge n. 145/2018, poiché l'Inps sarà comunque tenuto, seppur a decorrere dal 31 dicembre 2021, a conformarsi a quanto statuito dal Giudice delle leggi, interrompendo da tale data le trattenute conseguenti.

Le restanti domande sono rigettate.

Le ritenute già operate dall'Inps ai sensi dell'art. 1, comma 261, sono legittime, così come quelle che opererà in forza di tale previsione fino al 31 dicembre 2021, giacché la riduzione del trattamento pensionistico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

è stata giudicata legittima entro la durata triennale.

Le domande che, invece, vertono sul blocco del meccanismo di rivalutazione delle pensioni di cui all'art. 1, comma 260, devono essere rigettate, in quanto la Corte costituzionale ha dichiarato infondate tutte le relative questioni di costituzionalità a esso relative, con la conseguenza che l'Inps sta dando legittima applicazione alla disciplina.

La novità della questione giuridica oggetto di questo giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- rigetta la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 268, della legge n. 145/2018;
- dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse limitatamente alla richiesta di accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico senza la riduzione di cui all'art. 1, comma 261, legge n. 145/2018;
- rigetta tutte le altre domande formulate nel ricorso introduttivo.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.